

# Polizza Incendio ed altri danni ai beni

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: BCC Assicurazioni

Prodotto: "BCC ProFabbricato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza, riservata ai clienti della Banca di Credito Cooperativo, tutela persone fisiche o giuridiche dai danni materiali e diretti al fabbricato causati da: Incendio e altri danni ai beni; fenomeno elettrico; ricorso terzi; uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria; atti vandalici, o dolosi, terrorismo o sabotaggio.



## Che cosa è assicurato?

### ✓ **Pacchetto unico:**

**Incendio e altri danni ai beni:** tutela dai danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, e loro parti o cose trasportate.

**Fenomeno elettrico:** copre dai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.

**Ricorso terzi:** tutela delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito dei danni del fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, e loro parti o cose trasportate.

**Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria:** risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

**Atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio:** copre i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli da Incendio Esplosione e Scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata nella scheda di polizza.



## Che cosa non è assicurato?

### ✗ **Non sono considerati terzi:**

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime

### ✗ **Capitale Fabbricati** per importo superiore ad € 750.000 per il settore Rischi Commerciali ed € 1.000.000 per rischi Artigianali e Piccole Industrie

### ✗ **Incendio e altri danni ai beni**

Non sono assicurabili i fabbricati non aventi: strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

### ✗ **Ricorso terzi**

Non comprende i danni:

- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- Conseguenti a inquinamento dell'acqua, aria e suolo.

### ✗ **Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria**

La polizza esclude i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Il contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliate in Italia intestatari di un rapporto di conto corrente o di un rapporto di mutuo ipotecario con la Banca di Credito Cooperativo.
- ! Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

### Fenomeno elettrico principali danni esclusi:

- ! causati da: usura o da carenza di manutenzione; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dai danni verificatisi durante collaudi o prove; difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore.

### Uragani, bufere e tempeste trombe d'aria:

- ! La Polizza vale quando gli eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- ! Sono esclusi inoltre i danni:
  - Verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti per rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dagli eventi atmosferici;
  - Causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati.

### Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio:

- ! La società non risponde dei danni: causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero amministratori o soci a responsabilità illimitata; alle insegne; di inondazione, frana, dispersione di liquidi; di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi; di fenomeno elettrico; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o serrata.
- ! Inoltre sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da atti dolosi anche vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti; di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ai beni rientranti in contratti di "leasing"; fenomeno elettrico; indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto.
- Devi comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
- Devi comunicare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, l'omissione dolosa della comunicazione comporta la perdita dell'indennizzo.
- Devi dichiarare espressamente l'esistenza nel Fabbricato di materiali esplosivi, di materiali infiammabili e di merci speciali.
- In caso di Ricorso terzi, devi immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di te.



### Quando e come devo pagare?

- Per ciascun Assicurato, il pagamento del premio viene determinato come segue:
  - pagamento del premio assicurativo in unica soluzione;
  - pagamento del premio su base annua.
- Il pagamento del premio avviene con addebito tramite R.I.D.
- Limitatamente al caso di premio in unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La convenzione collettiva è stipulata dal Contraente e ha durata annuale con tacito rinnovo.
- Le singole polizze vengono sottoscritte dagli Assicurati e possono avere durata:
  - Pluriennale, pari alla durata del mutuo, con un massimo di trenta anni, senza tacito rinnovo;
  - Annuale con tacito rinnovo.
- L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata su modulo stesso.



### Come posso cancellare il contratto?

- La disdetta della Convenzione stipulata da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. e spedita almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
- La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. e spedita almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
- In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento, l'assicurato può recedere il contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza o dalla data iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo alla BCC che ha intermediato il contratto. Nel caso di recesso entro 30 giorni l'Assicurato non incorre in alcun onere, successivamente ed entro i 60 giorni saranno trattenute le spese e le imposte versate dalla compagnia.
- Il diritto di recesso da parte dell'Assicurato può essere esercitato nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura.